

N.R.G. 24-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA

24-1/2023 P.U.

Il Giudice delegato

nella procedura ex art. 66 e ss c.c.i.i. rubricata al n. 24-1/2023 R.G.P.U. ex artt. 66 e 67 instaurata ad iniziativa di **Panaro Fulgenzio** (C.F. PNRFGN51S21I907B), nato a Spinazzola il 21.11.1951 e **Seccia Consiglia** (C.F. SCCC5G56D59A669D), nata a Barletta il 19.4.1956, rappresentati e difesi dall' avv. Gianfranco Rosato in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.9.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 3.3.2023, Panaro Fulgenzio e Seccia Consiglio, rappresentando una debitoria di € 286.214,01 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, proponendo di versare ai propri creditori la somma di € 127.632,35 così ripartita: - pagamento di € 105.968,85 al creditore BNL spa (creditore privilegiato); - pagamento di € 5.689,69 ad Agenzia Entrate-Riscossione (creditore privilegiato); - pagamento di € 1.104,88 ad Agenzia Entrate-Riscossione (creditore chirografario); - pagamento della Tari di € 40,40; pagamento di € 4.943,65 a TTI Italia srl - pagamento di € 9.855,53 all'OCC;

L'OCC, nella persona del gestore della crisi avv. Maurizio Musci, nella propria relazione ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Si è costituita Banca Nazionale del Lavoro spa che si è opposta all'omologazione del piano per i seguenti motivi: - erronea valutazione del valore dell'immobile, in quanto nella relazione di stima redatta nella procedura esecutiva sospesa (n.211/24 R.G. Es. Tribunale di Trani) il valore



dell'immobile di cui i ricorrenti sono comproprietari ammonterebbe ad € 158.409,07 e non ad € 118.806,80 come, invece, indicato nella proposta dei ricorrenti; - ingiustificata riduzione del credito vantato da BNL spa di cui una parte, pari ad € 45.632,35, corrisposta in otto anni.

Nelle more del procedimento, con missiva del 29.3.2023 il Comune di Barletta ha comunicato alla Regione Puglia e ai ricorrenti l'acquisizione al patrimonio indisponibile delle parti abusive dell'immobile non ancora demolite, poiché ricadenti in area vincolata paesaggistica, rimanendo nella titolarità dei ricorrenti le parti non abusive.

Con decreto del 24.11.2023, è stata disposta disposta ctu per quantificare il valore dell'immobile in oggetto, alla luce delle determinazioni comunicate dalla Regione Puglia, al fine di verificare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei debitori, ex art. 70 C.C.I.I.. In data 21.5.2024, l'ausiliare del Giudice, ing. Nicola Montingelli, ha depositato la perizia di stima concludendo che *“il bene oggetto di stima ubicato in agro di Barletta alla via vicinale Misericordia n.117/A, identificato al catasto al fg. 105, part.lla 128 ha un valore di mercato netto pari ad € 76.000,00”*.

Alla luce della nuova stima dell'immobile, i ricorrenti hanno modificato il piano di ristrutturazione dei debiti proponendo di versare ai propri creditori la somma di € 82.003,70, così ripartita: - pagamento di € 52.000,00 al creditore BNL spa (creditore privilegiato); - pagamento di € 15.507,15 al creditore BNL spa (creditore chirografario); - pagamento di € 5.689,69 ad Agenzia Entrate-Riscossione (creditore privilegiato); - pagamento di € 1.591,03 ad Agenzia Entrate-Riscossione (creditore chirografario); - pagamento al Comune di Barletta di € 58,18; - pagamento di € 7.157,65 all'OCC.

All'udienza del 26.9.2024, il creditore BNL ha insistito per il rigetto dell'omologa mentre i debitori hanno chiesto l'omologa del piano.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo ipotecario contratto nel 2005, rinegoziato nel 2006, dalla Banca Nazionale del Lavoro spa per l'acquisto e la



ristrutturazione dell'immobile adibito a residenza familiare e dalle alterne vicende lavorative del Panaro.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

I ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Nè risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019;

Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il versamento immediato di € 62.000,00 ed entro il 31 dicembre 2025 della restante somma.

Il sovraindebitamento non è non è dipesa da comportamenti neglienti dell'istante, quanto piuttosto dal dalla cessazione dell'attività del Panaro nel 2012 con conseguente impossibilità di far fronte alle pregresse obbligazioni assunte, ed in particolar modo, al mutuo stipulato nel 2005.

Non emergono, altresì, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare: l'esposizione debitoria non è addebitabile quindi a comportamenti dolosi o improvvidi dei debitori.

Con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni dei debitori, va detto che sull'immobile adibito ad abitazione familiare pende procedura esecutiva immobiliare (n.211/24 R.G. Es. Tribunale di Trani). Dall'avviso di vendita nella procedura esecutiva immobiliare emergeva che il prezzo base d'asta era fissato in € 158.409,07, con offerta minima di € 105.375,00. L'esame della relazione di stima evidenziava l'esistenza di taluni abusi, alcuni dei quali insanabili, i cui costi, quantificabili in € 37.000,00, graverebbero sull'eventuale aggiudicatario.

Con la missiva del 29.3.2023 il Comune di Barletta ha comunicato che l'immobile, oggetto di esecuzione immobiliare, è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione per la parte abusiva, rimanendo nella titolarità dei debitori la parte non abusiva.



Dalla perizia integrativa svolta dall'ing. Nicola Montingelli è emerso che il valore di mercato del bene rimasto nella titolarità dei debitori (ovvero quella parte non caratterizzata da difformità insanabili) è di € 76.000,00.

Se ne evince che l'eventuale vendita coattiva dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla proposta dei debitori. Infatti, è noto che con la vendita all' incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall' art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che la base d'asta sarebbe pari ad € 76.000,00, con offerta minima di € 57.000,00, e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 52.000,00 al solo creditore ipotecario, oltre al pagamento del 14% dei creditori chirografari, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la proposta di piano appare essere più conveniente rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria, non sussistendo, di fatto, alcun vantaggio per il creditore in caso di vendita coattiva dell'immobile.

A tal fine, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per i debitori di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, essendo il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.

Non è necessario procedere alla regolamentazione delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).



P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto Panaro Fulgenzio (C.F. PNRFGN51S21I907B) e Seccia Consiglia (C.F. SCCC5G56D59A669D);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 28 ottobre 2024

Il giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

